

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

Ricorso

per l'ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (C.F.80078750587) in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv.to Elisabetta Lanzetta (c.f.: LNZ LBT 56P53 H501U - Pec: avv.elisabetta.lanzetta@postacert.inps.gov.it - Fax: 0659056308) come da procura speciale apposta a margine del presente ricorso, e con lo stesso difensore elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Frezza n. 17 (Avvocatura Centrale INPS)


contro

GAZZOLO Elda, ~~BAR~~CHI Giorgio, CARGIOLI Claretta, FIORI Franco, RENDA Giuseppina, MANCINI Mafalda, GABBIANI Gabriella, PUGLISI Marialuisa, D'ANNA Calogero, VILLA Maria Giuseppina, MANGINI Carla, POGGI Adriana, GRILLO Mariarosa, GHEZZI FRANCO, SEGHEZZO Francesca, RICETTI Marisa, CERRINA Maurizio, DELLEPIANE Natalino, DE BENEDETTO Maria Luisa, AMOROSO Ottavio, DE MICHELI Adriana, CORDI' Carlo, SALICE Francesco, RICCIO Francesco, SIMONCELLI Maria Antonietta, PUPPO Marina, SESSAREGO Marina, CARLINI Ettore, VIGO Maria Giuseppina, GARBARINO Sara, GIUBERTI Giovanni Battista, tutti rappresentati e difesi esclusivamente dall'avv.to Roberto Faure, tranne Salice Francesco, rappresentato e difeso anche dall'avv. Paolo Boer unitamente all'avv. Faure, tutti comunque elettivamente domiciliati in GENOVA, presso lo studio avv. Faure Roberto, in Vico Falamonica 1/13 D cap 16123

Procura Speciale

Io sottoscritto, dott. CIRO TOMA, nato a Napoli il 5 febbraio 1965, Direttore Centrale Risorse Umane dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Determina Commissariale n. 259 del 30 dicembre 2009) delegato alla sottoscrizione della presente procura speciale dal dott. Antonio Mastrapasqua, Presidente dell'INPS, giusto atto a rogito del dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma, sottoscritto in data 23 dicembre 2011 Repert. 77779 e Rogito 19477, delego l'avv. Elisabetta Lanzetta a rappresentare e difendere l'Istituto nel presente giudizio conferendole le facoltà occorrenti. Eleggo domicilio con il medesimo avvocato in Roma, Via della Frezza n. 17. (Avvocatura Centrale INPS). Roma li, 26 giugno 2011

Dott. Ciro Toma



E' autentica:

avv. Elisabetta Lanzetta



per l'annullamento

della sentenza n. 429/2011 della Corte di Appello di Genova, Sezione lavoro, emessa inter partes nella causa iscritta al R.G. n. 475/2010, depositata in Cancelleria in data 27 giugno 2011, non notificata.

FATTO

Così vengono descritti gli antecedenti del giudizio dalla sentenza impugnata:

“Con sentenza n.495/2007, il Tribunale di Genova ha accolto il ricorso proposto da 31 dipendenti ed ex dipendenti I-N-P-S indicati in epigrafe dichiarando illegittimo che sulle loro retribuzioni venisse applicata la ritenuta per contributo di solidarietà ex art. 64, comma 5, L. 144/1999 condannando l’Inps a restituire ai ricorrenti le somme a tale titolo trattenute sulla retribuzione di servizio, oltre agli interessi a decorrere dai singoli prelievi fino al saldo.

A sostegno della decisione, il Tribunale ha ritenuto che il contributo di solidarietà non possa che gravare sull’integrazione del trattamento di pensione che la legge consente di conservare, al momento del collocamento in quiescenza; pertanto, poiché il diritto alla integrazione non si matura fino a che non vi sia il collocamento a riposo, fino a quella data l’ammontare del trattamento integrativo potrebbe al più essere solo calcolato, ma non erogato e dunque neppure trattenuto.

La sentenza è stata gravata di appello dall’Inps che contesta la soluzione adottata dal Tribunale e sostiene che il legislatore con la disposizione in esame non intendeva richiedere che il concetto di maturazione del diritto al trattamento integrativo, cui fa riferimento l’art. 64 co.5 in esame, sussistesse in concreto in virtù del collocamento in quiescenza, ma che esso vada inteso in senso ampio, dovendosi in particolare individuare, i trattamenti erogati, in quelli già in essere e, quelli maturati, in quelli non ancora erogati per essere il dipendente ancora in servizio, ma già determinati con riferimento alla data dell’1.10.99, cioè al momento della soppressione del fondo pensionistico integrativo.



Inoltre l'ente appellante ha riproposto l'eccezione in merito alla mancata prova, da parte degli appellati, in merito al fatto che vi fosse effettivamente stata la trattenuta di cui veniva chiesta la restituzione.

In via di subordine l'I.N.P.S. reiterava altresì l'eccezione di prescrizione quinquennale per le ritenute anteriori al 7.8.2007, data del primo atto interruttivo riferibile ai ricorrenti.

Ha resistito l'appellata segnalando come, la tesi I.N.P.S. fosse avversata da una contraria e costante giurisprudenza della Suprema Corte e sostenendo l'infondatezza della difesa in merito alla mancata prova delle ritenute praticate.

Quanto alla prescrizione osservava che oggetto di causa era la ripetizione di un indebito versamento, soggetto al regime di prescrizione decennale, e non una domanda di differenze retributive".

All'udienza del giorno 29.4.2011 la causa veniva discussa e decisa.

Veniva -poi- depositata, il 27 giugno 2011, la sentenza n. 429/11, che oggi si impugna, con la quale la Corte di appello di Genova respingeva l'appello proposto dall'Inps, con la condanna dell'appellante a rifondere agli appellati le spese del grado.

Si evidenzia che la sentenza impugnata ha erroneamente indicato il nominativo del secondo ricorrente in primo grado in "BANCHI Giorgio", e non anche in "BARCHI Giorgio", individuato nel ricorso di primo grado con il seguente C.F."BRC GRG 48D16D969D".

Successivamente alla pubblicazione della predetta sentenza, in un contesto di oggettiva incertezza interpretativa, il legislatore ha deciso di emanare il D.L.98/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011, convertito nella legge n. 111/2011, che all'art. 18 prevede che: *"Le disposizioni di cui all'art. 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In*



questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa”.

Pertanto, anche sulla base della norma di interpretazione autentica posta dalla legge 111/2011, che in quanto tale ha efficacia *ex tunc*, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 429/11 depositata in Cancelleria il giorno 27 giugno 2011, ricorre per cassazione l'INPS, come sopra rappresentato e difeso, per il seguente motivo di

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 64, comma quinto, della legge 17 maggio 1999, n.144, come interpretato dall'art. 18, comma 19, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 (art. 360 n. 3 c.p.c.).

Come anticipato nella narrativa in "FATTO" la Corte d'Appello di Genova, respingendo l'appello proposto dall'INPS, ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova e per l'effetto ha, dunque, accolto il ricorso proposto dagli interessati, affermando che l'art. 64, comma 5, della legge n. 144/1999 prescriverebbe che il contributo di solidarietà 2% debba essere applicato sulle prestazioni integrative, cioè sui trattamenti pensionistici concretamente erogati dal Fondo integrativo a seguito di cessazione dal servizio e non già sulle retribuzioni percepite dai dipendenti ancora in attività di servizio.

L'Inps avrebbe dunque illegittimamente effettuato la trattenuta, a titolo di contributo di solidarietà del 2%, sulla retribuzione dei dipendenti iscritti al fondo integrativo ed ancora in attività di servizio.

Secondo la Corte di merito, fino al compimento dei requisiti per l'erogazione del trattamento, nessuna prestazione integrativa può dirsi maturata a favore del dipendente.

Ne conseguirebbe, secondo la Corte di merito, l'illegittimità del prelievo contributivo effettuato dall'INPS, anteriormente alla cessazione dal servizio



del dipendente, poiché prima del momento del collocamento a riposo non vi sarebbe ancora alcuna prestazione pensionistica "maturata".

Le affermazioni del giudice di seconde cure risultano smentite dalla norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 18, comma 19, del D.L. n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011.

E difatti, l'art. 18, comma 19, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, assegnando all'art. 64, comma 5, l. 144/99 un significato rientrante tra le possibili letture del testo interpretato che erano state esaminate, ha affermato che:

"Le disposizioni di cui all'art. 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di servizio".

La norma, rendendo esplicito un precetto già contenuto nella disposizione interpretata, ha altresì chiarito che il contributo di solidarietà è dovuto anche dai lavoratori iscritti al fondo interno di ente ancora in servizio con la conseguente legittimità della trattenuta del contributo effettuata dall'Istituto sulla retribuzione dei dipendenti in costanza di servizio.

Alla luce della interpretazione oggi chiaramente indicata dal Legislatore del più volte citato art.64, comma 5, le affermazioni della Corte di Appello contenute nella sentenza di cui si chiede l'annullamento non possono pertanto essere condivise.

Non appare contestabile che la sopra citata normativa sia applicabile al caso di specie: ed invero la materia del contendere è rappresentata proprio dalla legittimità del prelievo del contributo di solidarietà 2 per cento – previsto dal comma 5 dell'art. 64 della legge n. 144 del 1999 – operato dall'INPS sulla



retribuzione percepita, in attività di servizio, dai suoi dipendenti iscritti al fondo interno integrativo di previdenza.

Alcun dubbio infatti è mai esistito circa la legittimità del prelievo di tale contributo sulla pensione integrativa concretamente percepita dagli ex dipendenti già cessati dal servizio.

Come è ben noto a codesta Ecc.ma Corte, il personale dipendente dell'INPS (assunto prima della entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n.70) ha fruito fin dal 1937, di un trattamento di previdenza e di quiescenza disciplinato, da ultimo, con le disposizioni dettate dal Regolamento di cui alle delibere consiliari del 12 giugno 1970 e del 18 marzo 1971, approvate con apposito decreto ministeriale del 22 febbraio 1971.

Il Fondo interno di previdenza e di quiescenza, così disciplinato, aveva lo scopo di assicurare all'ex dipendente, oltre alla c.d. indennità di buonuscita, anche un trattamento pensionistico complessivo (AGO + Fondo) pari a tanti quarantesimi dell'ultima retribuzione pensionabile per quanti sono stati gli anni di servizio sino ad un massimo di 40.

La legge 29 marzo 1975 n. 70, dettando disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente ha disposto all'art. 14, comma secondo, che: *"I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio, o già cessato dal servizio, alla data d'entrata in vigore della presente legge"*.

La legge è entrata in vigore il 3 aprile 1975 e, pertanto, nei confronti dei dipendenti assunti da tale data in poi ha trovato applicazione esclusivamente la tutela contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti prevista dall'AGO.

In seguito l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, riformulando e generalizzando il contenuto della previsione contenuta nell'art.15 comma 5, della legge 335/95, ha stabilito che il trattamento (e, quindi, ogni tipo di prestazione) previsto dai Fondi gestiti in favore dei



propri dipendenti dagli enti pubblici non economici di cui alla legge 70/75 può essere conseguito soltanto in presenza dei requisiti e con la decorrenza del trattamento obbligatorio.

Tali disposizioni, come noto, si riferiscono senza alcuna distinzione a tutte le prestazioni erogate da forme, gestioni e fondi pensionistici integrativi, in un primo tempo per condizionarne l'erogazione alla liquidazione del trattamento obbligatorio (art. 15, co. 5, legge 335/95) e poi per imporne l'erogazione esclusivamente "in presenza dei requisiti e con la decorrenza" dei corrispondenti regimi obbligatori (art. 59, co. 3, legge 449/97).

Successivamente l'art. 64, della legge 17 maggio 1999 n. 144, rubricato "Disposizioni in materia di previdenza integrativa degli Enti di cui alla legge 1975, n. 70" ha espressamente previsto, al secondo comma, la soppressione, a decorrere dal 1 ottobre 1999, dei fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti dagli enti parastatali di cui alla legge n. 70/75, ivi compresi quelli degli enti previdenziali poi privatizzati, nonché della gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, disponendo alla stessa data la cessazione dei relativi obblighi contributivi previsti per il finanziamento dei fondi medesimi.

Lo stesso articolo poi al comma terzo ha stabilito che *"in favore degli iscritti ...è riconosciuto il diritto all'importo del trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate ... e delle **anzianità contributive maturate alla data del 1° ottobre 1999**".*

Il comma quarto dell'art. 64 ha, poi, posto a carico del bilancio dei singoli enti, in una apposita evidenza contabile, gli oneri collegati all'erogazione delle prestazioni "ad esaurimento" sia in essere sia future, disponendo, altresì, che, a tale contabilità, vadano imputate le somme che, a qualsiasi titolo,



risulteranno a credito dei medesimi fondi nonché il gettito del contributo di cui al successivo comma 5.

Proprio al fine di ridurre, sia pure parzialmente, tali oneri, lo stesso articolo prevede, infatti, al successivo comma 5, che *"a decorrere dalla medesima data ...è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi"*.

In ottemperanza a tale previsione l'Istituto, a partire dal 1° ottobre 1999, ha applicato detto "contributo di solidarietà" sia sui trattamenti pensionistici integrativi, erogati agli ex dipendenti ed ai loro superstiti a carico del citato Fondo integrativo di previdenza, sia sulla retribuzione dei dipendenti che hanno solo maturato il diritto alle prestazioni nella misura cristallizzata alla data del 1.10.99, ai sensi del comma 3 dell'art. 64.

Alla luce della norma di interpretazione autentica risulta anche evidente che l'art. 64, comma 5, della legge n. 144 del 1999, nel prevedere l'applicazione del contributo pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative volesse in realtà indicare la base imponibile sulla quale deve essere calcolato il contributo: ciò sia nell'ipotesi in cui si faccia riferimento a prestazioni "erogate" sia nell'ipotesi in cui ci si riferisca a prestazioni "maturate" risultanti dalla cristallizzazione degli importi al 1 ottobre 1999.

La circostanza che il contributo venga corrisposto mediante trattenute sulle pensioni o sulle retribuzioni attiene alle modalità concrete delle erogazioni.

In conclusione la norma di interpretazione autentica, prevedendo che nell'ipotesi di *"lavoratori ancora in servizio.... il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa."* ha dissipato ogni problematica interpretativa finora posta dalla norma interpretata.

Pertanto deve ritenersi che i dipendenti iscritti al Fondo interno di previdenza dell'Istituto, in attività di servizio alla data del 1° ottobre 1999



(data alla quale hanno cessato di avere efficacia le disposizioni regolamentari relative ai fondi integrativi interni), hanno tutti indistintamente maturato la prestazione integrativa determinata sulla base dell'anzianità contributiva utile che potevano fare valere a tale data nell'ambito del Fondo stesso.

In considerazione dell'evoluzione normativa finora rappresentata, appare evidente che, per prestazioni integrative dell'AGO "erogate" o "maturate" presso i Fondi di cui al citato comma 5 dell'art. 64 della L. 144/99, devono intendersi, rispettivamente, sia i trattamenti pensionistici in corso di erogazione nei confronti del personale già pensionato alla data del 1° ottobre 1999 sia gli importi di pensione maturati, ai sensi del precedente comma 3, in favore dei dipendenti iscritti ai Fondi medesimi, in attività di servizio a tale data.

E non può che concludersi nel senso che le "prestazioni integrative maturate" contrapposte alle "prestazioni integrative erogate" presso i Fondi, non possano che essere le prestazioni integrative maturate e riconosciute in favore degli iscritti ai Fondi integrativi, ancorché in attualità di servizio, cui fa riferimento l'art. 64 comma 3, nella parte in cui prevede che "in favore degli iscritti ai Fondi di cui al comma 2, è riconosciuto il diritto all'importo del trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del 1° ottobre 1999".

Ne consegue che l'interpretazione accolta dalla Corte di merito nella sentenza oggi impugnata non appare conforme al significato assegnato dal Legislatore, con l'art. 18, comma 19 D.L. n. 98/2011, al dettato normativo (art. 64, comma 5, l. 144/999). Pertanto – contrariamente a quanto sancito dal giudice di seconde cure – appare del tutto legittima la trattenuta a titolo di contributo di solidarietà del 2 per cento effettuata dall'Istituto sulla

retribuzione percepita dai dipendenti ancora in servizio ed iscritti al fondo pensionistico integrativo di ente.

Peraltro, successivamente all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica dell'art. 64, comma, 5 della legge n. 144/1999 in materia di contributo di solidarietà, codesta Ecc.ma Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione dell'applicabilità del contributo in esame anche sulle retribuzioni, percepite in attualità di servizio, da parte del personale INPS iscritto al Fondo interno di ente per la previdenza integrativa.

In particolare, la Suprema Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 22489/11, n. 22490/11 e n. 22491/11 pronunciate il 14/6/2011 – 14/10/2011 e depositate il 27/10/2011, ha sancito che: *".... intervenuta sul punto disposizione normativa (segnatamente art. 18- comma 19- del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 – convertito nella legge n. 111 del 2011), che, superando il contrario indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. n. 13454 del 3 giugno 2010; Cass n. 18074 del 12 maggio 2009), ha precisato che l'art. 64-5° comma- della legge n. 144 del 1999 si interpreta nel senso che il contributo di solidarietà sulle "prestazioni integrative" dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo sia dai lavoratori ancora in servizio."*

Ed ancora codesta Ecc.ma Corte, con le ordinanze nn. 22494/11, n. 22495/11 e n. 22496/11 pronunciate il 25/5/2011 – 28/09/2011 e depositate il 27/10/2011, ha sancito che: *"7.- La giurisprudenza di questa Corte si era espressa nel senso che l'art. 64, c. 5, della l. 17.5.99 n. 144, dovesse essere interpretato nel senso che il contributo di solidarietà del 2% si applica, a decorrere dall'1.10.99, soltanto sulle prestazioni integrative contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria, per le quali si sia realizzata la fattispecie costitutiva del relativo diritto e, quindi, ove sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, tra i quali va ricompresa l'intervenuta cessazione dal servizio, dovendosi invece escludere l'applicabilità del suddetto*



contributo a carico dei lavoratori ancora in servizio dopo la suddetta data (da ultimo Cass. 11.2.11 n. 3452, che riprendeva pronunzie precedenti).

8.- *Prima della pubblicazione della presente ordinanza, tuttavia, è intervenuto il d.l. 6.07.11 n. 98, conv. dalla l. 15.07.11 n. 111, il quale all'art. 18 prevede che "Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa" (c. 19).*

9.- *Riconvocato in camera di consiglio, il Collegio rileva che, pur essendo la domanda proposta da dipendente in servizio, in ossequio all'interpretazione autentica dell'art. 64, c. 5, della legge n. 144 del 1999, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.....".*

Per mero tuziorismo, si vuole anche evidenziare che recentemente, codesta Ecc.ma Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi anche sulla questione di legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica di cui è causa, ritenendola infondata.

In proposito, la Suprema Corte ha ritenuto che la verifica della conformità a Costituzione dell'art. 18 del d.l. 98/11 convertito dalla legge 111/11 debba essere compiuta anche alla luce del principio enunciato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 257/11 in tema di legge interpretativa per cui "qualora l'interpretazione ad opera del legislatore – che si sovrapponga a quella dei giudici – sia, non solo dichiaratamente, ma anche effettivamente di interpretazione autentica, deve escludersi che si prospetti un dubbio non manifestamente infondato di costituzionalità", rilevando altresì che detta norma è certamente "una disposizione non solo dichiaratamente di interpretazione autentica, ma anche effettivamente tale" e che ciò "emerge con certezza dal raffronto tra quest'ultima e la disposizione interpretata (appunto l'art. 64 comma 5



della legge n. 144 del 1999)". Si vedano ex plurimis le ordinanze della Suprema Corte n. 25013/11, n. 25014/11, n. 25015/11, n. 25016/11, n. 25017/11, n. 25378/11, n. 27800/11 e 30470/11.

La Corte di legittimità ha altresì evidenziato che l'art. 18 *de quo* non suscita dubbi di contrarietà alla Costituzione anche sulla base di ulteriori considerazioni.

Innanzitutto detta norma è inserita in una legge di riordino degli enti previdenziali con la precisa finalità di ridurre gli oneri a carico di quelli presso i quali sono istituiti i Fondi, sia attraverso l'abolizione dei Fondi stessi, sia attraverso l'imposizione di un contributo di solidarietà sulle prestazioni pensionistiche integrative.

Inoltre, con particolare riferimento al contenuto sostanziale della norma così come interpretata, *"appare manifestamente infondata la tesi di una violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per la sottoposizione delle retribuzioni sia all'imposta sui redditi che allo speciale contributo, sussistendo per le ragioni già esposte ragioni specifiche che differenziano la posizione dei lavoratori soggetti al contributo di solidarietà in questione, proprio dal punto di vista previdenziale, rispetto alla generalità dei cittadini e degli altri lavoratori"* (ex plurimis: ordinanze della Suprema Corte n. 25013/11, n. 25014/11, n. 25015/11, n. 25016/11, n. 25017/11, n. 25378/11, n. 27800/11 e 30470/11).

Pertanto, secondo la Suprema Corte, la norma di interpretazione autentica ha superato una situazione di obiettiva incertezza, derivante dall'ambiguo tenore del richiamato art. 64 comma 5) evidenziata dai diversi indirizzi interpretativi già in precedenza formati in seno alla giurisprudenza di merito ed alla stessa giurisprudenza di legittimità, senza incidere su situazioni giuridiche definitivamente acquisite e senza realizzare una illecita ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia.

Per tutto quanto premesso e per quanto, occorrendo, potrà in prosieguo essere precisato e chiarito,

SI CHIEDE

che codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, annulli l'impugnata sentenza della Corte di Appello di Genova, Sezione Lavoro n. 429/11.

Con ogni provvedimento consequenziale.


Unitamente al presente ricorso con procura speciale a margine, debitamente notificato, saranno depositati nei termini di legge:

1. **copia autentica della sentenza impugnata n. 429 della Corte di appello di Genova, Sezione Lavoro, depositata il 27 giugno 2011 e non notificata ;**
2. istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio;
3. fascicolo degli atti e documenti del giudizio di merito.

Ai fini del versamento del contributo unificato si precisa che il valore della presente causa è indeterminabile.

Roma, 25 giugno 2012

Avv. Elisabetta Lanzetta



RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all' U.N.E.P. presso la Corte di appello di Roma

ho notificato

- il suesteso ricorso in Cassazione ai seguenti sig.ri:

- 1)GAZZOLO Elda, 2) BARCHI Giorgio, 3) CARGIOLI Claretta, 4) FIORI Franco, 5) RENDA Giuseppina, 6) MANCINI Mafalda, 7) GABBIANI Gabriella, 8) PUGLISI Marialuisa, 9) D'ANNA Calogero, 10) VILLA Maria



Giuseppina, 11) MANGINI Carla, 12) POGGI Adriana, 13) GRILLO Mariarosa, 14) GHEZZI FRANCO, 15) SEGHEZZO Francesca, 16) RICETTI Marisa, 17) CERRINA Maurizio, 18) DELLEPIANE Natalino, 19) DE BENEDETTO Maria Luisa, 20) AMOROSO Ottavio, 21) DE MICHELI Adriana, 22) CORDI' Carlo, 23) SALICE Francesco, 24) RICCIO Francesco, 25) SIMONCELLI Maria Antonietta, 26) PUPPO Marina, 27) SESSAREGO Marina, 28) CARLINI Ettore, 29) VIGO Maria Giuseppina, 30) GARBARINO Sara, 31) GIUBERTI Giovan Battista, rappresentati e difesi dall'avv.to ROBERTO FAURE nel domicilio eletto nel giudizio di appello presso lo studio dell'avv. ROBERTO FAURE in GENOVA al VICO FALAMONICA

1/13 mediante spedizione di una copia conforme all'originale per ciascuno di per un totale di 31 copie a mezzo del servizio postale

Quenti e Poggi Adriana



- ho notificato, altresì, altra copia del suesteso ricorso in Cassazione al sig. SALICE Francesco, rappresentato e difeso dall'avv.to ROBERTO FAURE unitamente all'avv. Paolo BOER, nel domicilio eletto nel giudizio di appello presso lo studio dell'avv. ROBERTO FAURE in GENOVA al VICO FALAMONICA 1/13 mediante spedizione di una copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale